

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Audizione Commissione VIII (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato

AG 318

Miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica nell'Unione

Roma, 25 novembre 2025



Considerazioni generali

- L'ASviS auspica che il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1711 del 13 giugno 2024 sul miglioramento dell'assetto del mercato elettrico, venga **valorizzata in ogni suo aspetto quale strumento normativo strategico nel contribuire a superare le criticità che il nostro Paese presenta** in termini di **alti costi dell'energia elettrica** (+ 30% rispetto alla media UE - Eurostat 2023), **dipendenza dalle importazioni di energia** (circa 75% contro il 58% della media UE - Eurostat 2023), **alto potenziale economico non sfruttato** nella produzione di rinnovabili pulite a parità di potenza installata rispetto alla media UE (es.: +36% in media rispetto alla Germania in produzione da fotovoltaico - Fonte: World Bank, Solar Atlas)



Considerazioni generali

- Il pieno recepimento della Direttiva può determinare un importante salto in avanti anche in vista di **un'azione sistemica con le prossime opportunità che scaturiranno dal Patto europeo per l'industria pulita e dal relativo piano d'azione per l'energia accessibile**, attraverso una produzione e consumo responsabile diffuso, con **benefici per clienti finali, civili, imprese, famiglie in condizioni di povertà energetica**. Ciò migliorerebbe la protezione dalla volatilità dei prezzi di mercato e la messa in sicurezza del Paese rispetto a future crisi energetiche, accelerando nel contempo gli **obiettivi di decarbonizzazione**.
- Allo scopo, le nuove regole di mercato vanno indirizzate per **massimizzare l'uso delle rinnovabili** anche attraverso la **condivisione**, l'espansione dell'**elettrificazione della domanda**, **stoccaggi**, l'efficienza e il **risparmio energetico**, la promozione della **partecipazione dei "clienti attivi"** contribuendo con la **flessibilità nel consumo** alla **stabilità di sistema**



Considerazioni generali

- L'ASviS ha analizzato nei suoi ultimi rapporti gli **ampi benefici economici di un livello più ambizioso di decarbonizzazione** (vedi Rapporto di primavera 2025 - Scenari per l'Italia al 2035 e al 2050 <https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Rapporto di Primavera/Rapporto di PrimaveraRapporto Primavera 2025.pdf>)
- Il position paper dell'ASviS sulle “**Sfide della transizione**” del 24 novembre 2025 (https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper/2025/Position_Paper_ASviS_Le_sfide_della_transizione_nov2025.pdf) preparato dalle **più importanti organizzazioni imprenditoriali italiane** indica espressamente la **rideterminazione dei prezzi dell'energia** e la “**riforma delle bollette**” quale azione chiave per la decarbonizzazione



Proposte di miglioramento dell'AG 318

In merito al “Diritto alla condivisione dell’energia” (cfr. art.2 della Direttiva (UE) 2024/1711 che introduce l’art.15 bis alla direttiva (UE) 2019/944):

- va definita con chiarezza una disciplina “**affinché i clienti attivi abbiano il diritto di condividere tra loro l’energia rinnovabile sulla base di accordi privati**” anche senza ricorso a un soggetto giuridico quale una Comunità energetica, integrando quanto indicato all’art.5 dell’AG 318;
- per tutti i possibili accordi tra privati, è opportuno **definire schemi di contratto tipo che favoriscano sistemi di demand-response** incoraggiando l’utilizzo di sistemi digitali, superando le limitazioni dei contratti a prezzo dinamico (così come definiti dalla Direttiva), ottimizzando i consumi rispetto all’effettiva disponibilità di energia



Proposte di miglioramento dell'AG 318

- Il soggetto deputato alla “messa a disposizione d’informazioni pratiche per la condivisione dell’energia” individuato nel GSE (cfr.AG 318, art .5) deve garantire un ruolo pro-attivo nella promozione della condivisione dell’energia attraverso campagne d’informazione, dotandosi di una specifica “guida del cliente attivo” e rispettando criteri di efficacia da definire in una “carta dei servizi”. Si chiede che le predette attività vengano sviluppate in consultazione pubblica e con i portatori d’interesse. Va inoltre prevista una **capillare diffusione delle informazioni nei territori** anche attraverso i **punti di contatto** previsti nella redigenda disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (AG 332).



Proposte di miglioramento dell'AG 318

- Il diritto “**che l’energia elettrica condivisa immessa nella rete sia dedotta dal consumo totale** misurato entro un intervallo di tempo non superiore al periodo di regolazione degli sbilanciamenti e fatti salvi le imposte e i prelievi non discriminatori e gli oneri di rete commisurati ai costi applicabili”, previsto al citato art.2 della Direttiva (UE) 2024/1711, va garantito con la disciplina che stabilirà ARERA **senza discriminazioni**.
- Allo scopo si ritiene opportuno **eliminare l’eccezione prevista dall’AG 318 art.5, che tale disciplina si applicherebbe “per le sole configurazioni costituite successivamente all’entrata in vigore dei medesimi provvedimenti”** comportando la fattispecie disparità di condizioni economiche e opportunità di sfruttamento ottimale di impianti di produzione già in essere, senza che ne sia evidenziato il motivo dell’eccezione. L’eliminazione di questa limitazione, incentiverebbe i proprietari degli impianti a mantenerne nel tempo la piena efficienza d’esercizio incentivando anche l’uso razionale dell’energia e il risparmio energetico



Proposte di miglioramento dell'AG 318

- Per l'indicazione “**monitorare l'eliminazione degli ostacoli** e delle restrizioni ingiustificati allo sviluppo del consumo di energia elettrica autoprodotta, della condivisione dell'energia, delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini, compresi gli ostacoli e le restrizioni che impediscono la connessione di sistemi di generazione dell'energia distribuita flessibili entro un termine ragionevole conformemente all'articolo 58, lettera d)” prevista in carico all'ARERA (cfr.AG 318 art.7), dovrebbe essere **definita una periodicità** in cui i risultati del monitoraggio vengano sintetizzati e **messi a disposizione dei portatori d'interesse e del pubblico in generale**, come eventualmente parte integrante del Rapporto annuale dell'ARERA, completati da un'analisi e con la formulazione di raccomandazioni



Cosa manca all'AG 318

In merito a quanto previsto nella Direttiva (UE) 2024/1711 e non disciplinato nell'AG 318, evidenziamo la necessità di apportare in particolare le integrazioni ai punti seguenti:

- adozione di misure appropriate e non discriminatorie per **garantire che i clienti vulnerabili e i clienti in condizioni di povertà energetica possano accedere ai meccanismi di condivisione dell'energia**. Tali misure possono includere misure di sostegno finanziario o quote di allocazione della produzione.
- provvedere affinché i **progetti di condivisione dell'energia di proprietà delle autorità pubbliche rendano l'energia elettrica condivisa accessibile ai clienti o cittadini vulnerabili e ai clienti o cittadini in condizioni di povertà energetica**. Nel fare ciò, gli Stati membri fanno il possibile affinché la quantità di tale energia accessibile sia in media pari almeno al 10 % dell'energia condivisa.
- prevedere **azioni di sistema** tra quanto indicato all'AG 318 per il contrasto alla povertà energetica e il **Piano sociale per il clima**



Cosa manca all'AG 318



- disciplina per **promuovere l'introduzione di mini sistemi solari plug-in** integrati all'interno e all'esterno degli edifici
- disciplina per la **cooperazione dei gestori dei sistemi di distribuzione con qualsiasi impresa che possiede, sviluppa, esercisce o gestisce i punti di ricarica per i veicoli elettrici**, anche per quanto riguarda la connessione alla rete, su base non discriminatoria
- disciplina per **rafforzare la posizione di mercato dei clienti civili e dei clienti non civili piccoli e medi promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria** ai fini della rappresentanza di tale categoria di clienti

